

STATUTO

AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL SPALTO
GAMONDIO 55

Numero REA: AL - 157166

Codice fiscale: 01375190061

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B
al n. 3204 di repertorio
e al n. 2652 di raccolta.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

Promossa dalle ACLI provinciali di Alessandria, dall'associazione "ESAGONO", dall'associazione "Santa Maria", dall'AGESCI ALESSANDRIA 1 e dall'AGESCI GENOVA 58 è costituita, con sede nel comune di Alessandria, la società cooperativa di solidarietà "AZIMUT Cooperativa Sociale".

L'indirizzo della sede legale è quello indicato nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

La Cooperativa si configura a mutualità prevalente e come Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 112/2017.

L'Organo Amministrativo ha il compito di verificare il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente e di curare gli adempimenti connessi.

La Cooperativa è disciplinata dalle norme contenute in questo statuto, dai regolamenti interni deliberati dall'Assemblea sociale, dalle norme del titolo VI del libro quinto del codice civile e, in quanto compatibili, dalle norme per le società per azioni.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Alla Cooperativa si applica il divieto di detenere il controllo, diretto o indiretto, di società lucrative.

Art. 2 - Durata

La Società ha durata fino al 31/12/2100 ma può essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Scopo Sociale e Mutualistico

La Società, senza fini di speculazione privata, intende rendere partecipi tutti i soci dei benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione per la cui diffusione ed affermazione è impegnata.

Avendo come riferimento i principi dell'economia democratica, opera per il miglioramento della qualità della vita e per la diffusione del benessere sociale ed economico, in alternativa alla logica del profitto.

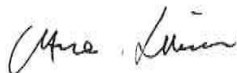
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso:

- la gestione di servizi sociosanitari ed educativi inclusi tutti quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91;
- lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura come cooperativa sociale a oggetto plurimo. Alcune attività di Tipo A e di Tipo B sono concepite per operare in sinergia, con l'obiettivo strategico di realizzare un collegamento funzionale prevalente tra le due tipologie.

Questo legame è inteso a massimizzare l'efficacia dell'intervento sociale, in quanto le attività di Tipo B mirano a rappresentare un'opportunità di sbocco occupazionale prioritario e uno strumento di realizzazione dell'autonomia per i soggetti fragili presi in carico dai servizi di Tipo A.

In particolare, e in via preferenziale:



1. Percorsi socio-educativi, di orientamento e di formazione erogati da attività di Tipo A a beneficio di soggetti in età lavorativa sono studiati per essere propedeutici e integrati a programmi di inclusione lavorativa e tirocinio attivati nell'ambito delle attività di Tipo B.
2. Attività d'impresa di Tipo B sono concepite anche per fornire beni e servizi a supporto diretto della gestione e della qualità dei servizi socio-sanitari ed educativi di Tipo A, creando un circolo produttivo e sociale interno.
3. Altre attività d'impresa di Tipo B sono progettate per assorbire personale con caratteristiche di scarsa produttività, costituendo di fatto un percorso esperienziale con l'obiettivo di educare al lavoro.

Il simultaneo perseguimento di entrambe le tipologie di attività (Tipo A e Tipo B) ha lo scopo di garantire la continuità del progetto di integrazione sociale e lavorativa del socio e dell'utenza svantaggiata, realizzando appieno lo scopo mutualistico d'interesse generale.

A tal fine, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma prevista dalle leggi in vigore.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa si ispira, inoltre, ai principi della centralità della persona, della non violenza, della ferma opposizione a ogni discriminazione razziale, della parità di genere e del rispetto dell'ambiente.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma prevista dalle leggi in vigore. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la Cooperativa può operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci, fermo restando l'impiego prevalente di lavoratori soci.

La Cooperativa può aderire, con apposita delibera degli organi competenti, ad una o più centrali Cooperativistiche riconosciute ai fini delle disposizioni di cui al Dlcs n.1577 del 14.12.1947, del D.Lgs. n. 220/2002 e art.7 della Legge n.142/2001 e successive modifiche ed integrazioni e D.M. Ministero Attività Produttive 6 Dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Requisiti di mutualità

È preciso impegno della Cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come previsto dall'articolo 2514 del codice civile e dal D.Lgs. 112/2017:

- a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque non superiore al limite massimo previsto dall'articolo 2514, primo comma, numero 1), del codice civile;
- b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 5 - Oggetto Sociale

Considerato lo scopo mutualistico e l'oggetto plurimo della Società, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di:

1. Area servizi socioassistenziali ed educativi (Tipo A, ex Art. 6 lett. a-i):
 - a. servizi socioassistenziali ed educativi di natura residenziale, semiresidenziale, domiciliare e territoriale rivolti a minori, persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, tossicodipendenti, anziani, singole persone e famiglie in difficoltà;
 - b. servizi a sostegno dei singoli e delle famiglie quali consulenze psicopedagogiche, counselling, spazio neutro, mediazione, sportelli d'ascolto scolastici;
 - c. servizi sanitari;
 - d. erogazione di servizi di assistenza leggera alla persona, come accompagnamento, piccole commissioni, aiuto domiciliare di tipo non sanitario;
 - e. servizi scolastici, extrascolastici, di assistenza scolastica, anche rivolta ad alunni in condizione di disabilità, e di supporto ed integrazione delle attività scolastiche;
 - f. servizi educativi per la prima infanzia;
 - g. gestione di servizi di supporto familiare, come baby-sitting condiviso, centri ludico-educativi, laboratori per minori e servizi di conciliazione vita-lavoro
 - h. centri estivi, attività ricreative e di animazione;
 - i. gestione di ostelli e case di ospitalità per la gioventù nonché di strutture dedicate al turismo sociale;
 - j. gestione servizi attinenti al welfare abitativo, quali il community management (portineria sociale o di comunità, laboratori e attività collettive, corsi di vario genere, ecc.);
 - k. coaching abitativo individuale e supporto personalizzato in genere per l'apprendimento delle basi della vita autonoma (gestione del budget domestico, igiene della casa, lettura delle bollette, ecc.);
 - l. mediazione culturale/linguistica ed altri servizi che favoriscano l'integrazione di stranieri nel territorio;
 - m. progettazione e realizzazione di azioni di orientamento informativo, formativo, consulenziale, di formazione e di tutoraggio finalizzate all'inserimento occupazionale soprattutto a favore di persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa;
 - n. promozione e svolgimento di attività culturali finalizzate alla diffusione della solidarietà sociale;
 - o. promozione e gestione di attività di studio, ricerca, analisi e consulenza a favore di enti pubblici e privati, aziende e organizzazioni del Terzo Settore, comprese la progettazione, l'assistenza amministrativa e la rendicontazione relative all'accesso e alla gestione di finanziamenti pubblici, europei e privati;
 - p. promozione e creazione di imprese, con enti pubblici e privati, di società miste a capitale pubblico e privato, nonché di iniziative di collaborazione imprenditoriale con enti pubblici e privati, finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
 - q. ogni altra attività che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
2. Area inserimento lavorativo di persone svantaggiate (Tipo B):
 - a. esecuzione di lavori di pulizia di uffici, negozi, beni mobili, immobili in genere e loro manutenzione; in generale, lavori di pulizie civili ed industriali;
 - b. svolgimento di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e recupero ambientale;
 - c. esecuzione di attività agricole, orticole, zootecniche ed agriturismo;
 - d. la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione orizzontale e verticale di aree verdi, parchi, giardini, impianti sportivi e ricreativi;
 - e. raccolta, trasporto e smaltimento o riciclaggio e recupero dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione differenziata, gestione centri di raccolta, gestione pesi, movimentazione e lavaggio cassonetti e contenitori;
 - f. servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato;
 - g. gestione di parcheggi in genere;
 - h. lavori edili, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e privati, tinteggiatura, riparazione di impianti elettrici, idrici o di altra tipologia;
 - i. esecuzione di lavori di metalmeccanica, falegnameria, verniciatura;

Anna Schina



- j. assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, logistica, facchinaggio, traslochi, autotrasporto e movimentazione merci per conto di terzi e ogni altro servizio collaterale o collegato;
- k. gestione servizi di trasporto e accompagnamento di persone;
- l. gestione servizi di affissione;
- m. svolgimento di attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione;
- n. elaborazione dati e attività amministrative, di segreteria, di front office;
- o. gestione di palestre, impianti sportivi e altre attività ricreative, di divertimento e svago;
- p. gestione servizi di guardiania, custodia, portineria e vigilanza;
- q. promozione e gestione di servizi di welfare comunitario e innovativo, anche sperimentale (es. portinerie di quartiere, spazi mamma-bambino, coworking sociale);
- r. conduzione e gestione di pubblici esercizi di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ristoranti, centri e circoli ricreativi, complessi turistici e agrituristici;
- s. servizi di cucina, di cottura, di preparazione, di confezionamento di alimenti e bevande e servizi ausiliari;
- t. realizzazione e gestione di laboratori artigianali e creativi finalizzati all'inclusione lavorativa (es. sartoria, riciclo creativo, produzione di manufatti);
- u. svolgimento di attività di assemblaggio e confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale.
- v. Gestione di attività commerciali e di e-commerce;
- w. housing sociale, co-housing, housing first;
- x. promozione di microimprenditorialità e autoimpiego, anche attraverso incubatori sociali, coworking e percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa;
- y. ogni altra attività che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate ai sensi dell'Art. 4, comma 1, L. 381/91.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 6 - Svolgimento del rapporto mutualistico

I soci lavoratori, attraverso l'adesione, stabiliscono con la Cooperativa un rapporto in forza del quale dispongono collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo dell'azienda.

I soci contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale, conferiscono il proprio lavoro, compatibilmente con lo stato di attività e di volume della stessa e con le modalità stabilite dal presente Statuto

e dal Regolamento Interno approvato dall'Assemblea della Cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della Legge 03/04/2001 n. 142.

Fin d'ora si precisa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento a parità, qualitativa e quantitativa, di scambio mutualistico.

TITOLO III

SOCI

Art. 7 – Categorie e Requisiti dei Soci Cooperatori

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare:

1. Soci Lavoratori: Persone fisiche, incluse le persone svantaggiate di cui all'Art. 4 della L. 381/91, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.
2. Soci Volontari: Persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.
3. Soci Fruttori: Persone fisiche o giuridiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi offerti dalla Cooperativa.
4. Soci Persone Giuridiche: Enti e Associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Il numero dei Soci Volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci, come previsto dalla L. 381/91.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la Cooperativa o partecipano a società che si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 8 - Soci volontari

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni dei soci volontari vengono disciplinate dal Regolamento Interno.

Art. 9 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

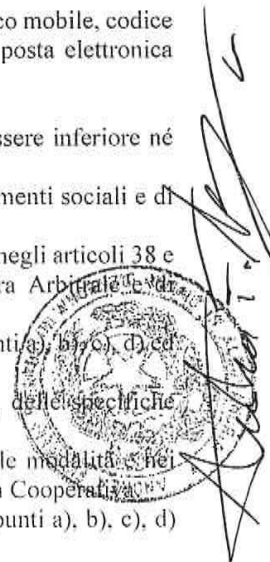
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale per la Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.



Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e, con particolare riguardo alla domanda di ammissione a socio lavoratore, tenuto conto della concreta possibilità di offrire occasioni di impiego in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 – Obblighi del socio

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a contribuire e partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, prestando la propria opera in favore della stessa, secondo le sue capacità e in base alla natura, quantità e qualità delle mansioni affidategli, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo del capitale sottoscritto:

- 1) una tassa di ammissione eventualmente determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria;
- 2) un sovrapprezzo anch'esso determinato per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio del socio è quello che risulta dal relativo libro dei soci.

Art. 11 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 – Recesso del socio

Il recesso del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, è consentito:

- a) nel caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;
- b) nel caso di impossibilità a perseguire il raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato a mezzo di lettera scritta raccomandata.

Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 45 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I regolamenti approvati dall'Assemblea potranno contenere ulteriori norme inerenti al recesso dei soci che prevedano penalità conseguenti al mancato rispetto dei termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti stessi.

Art. 13 – Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo qualora il socio:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti dell'ammissione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o concorrente con quella della Società, senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto dai regolamenti sociali e dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico salva la facoltà per l'Organo amministrativo di accordare un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) nei rimanenti casi previsti dalla legge.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui in prosieguo, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo. Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Art. 14 - Decesso

In caso di decesso del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti previsti per assumere la qualità di socio può peraltro subentrare nella partecipazione del defunto.

In tal caso egli dovrà presentare domanda di ammissione entro sei mesi dalla apertura della successione.

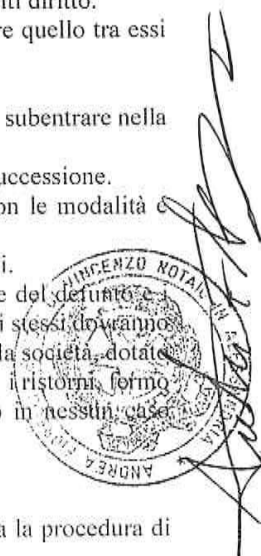
Spetta in tal caso all'organo amministrativo valutare la sussistenza dei requisiti suddetti con le modalità e procedure sopra previste per l'ammissione di nuovi soci.

In caso di diniego sono consentite all'erede o legatario istante le facoltà previste in tale ipotesi.

Nel caso siano più d'uno i successori aventi diritto a subentrare nella partecipazione sociale del defunto e medesimi abbiano ottenuto in tal senso la decisione favorevole dell'organo amministrativo, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti amministrativi nei confronti della società, dotata di ogni facoltà, nessuna esclusa, con riferimento ai diritti di natura patrimoniale, ivi compresi i ristorni, fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto non potranno in nessun caso eccedere le quantità spettanti al socio defunto al quale subentrano.

Art. 15 – Fallimento

È escluso di diritto il socio persona giuridica nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.



Art. 16 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La quota di capitale sociale assegnata in occasione della distribuzione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., può essere corrisposta in più rate annuali di pari importo entro un termine massimo di 5 anni. In questo caso la Società deve riconoscere gli interessi legali.

Art 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto in forma scritta entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 18 – Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Il rapporto tra la Società e questa categoria di soci, oltre a quanto previsto dal presente titolo, potrà essere normato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 19 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50 ciascuna.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 20 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 21 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dal successivo art. 32.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sulle azioni di sovvenzione solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori.

In caso di disponibilità da parte dei soci sovventori, le azioni di sovvenzione potranno essere vincolate a garanzia della copertura di eventuali perdite.

Art. 22 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltrepassato tale vincolo temporale ed in assenza di provvedimenti contrari adottati dall'organo amministrativo, il rapporto associativo può essere mantenuto nel tempo, senza che i soci sovventori debbano dare comunicazione della loro disponibilità.

In questo caso, dietro presentazione di richiesta scritta e motivata da parte del socio sovventore, il Consiglio di Amministrazione può decidere la liquidazione parziale, entro sei mesi dalla data della delibera, delle azioni di sovvenzione e conseguentemente il mantenimento del rapporto associativo.

Art. 23 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92, dall'Art. 2526 codice civile e dal D.Lgs. n. 112/2017.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:



- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 24 - Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 25 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato
 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale né inferiore né superiore ai limiti di cui all'art. 2525 c.c.;
 - dai conferimenti formati dai soci sovventori;
 - dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve sono tutte indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 27 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

L'Assemblea ordinaria per la approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 29;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29 - Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno ai sensi del precedente art. 28, lett. c).

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, in quanto in ogni caso assimilati alla maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Poiché può essere ripartito a titolo di ristorno esclusivamente l'avanzo di gestione risultante dall'attività mutualistica riferibile ai soci cooperatori beneficiari dei ristorni medesimi, la ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata tenendo conto dell'area dei servizi, se riconducibili alla lettera a) o b) del precedente articolo 3, da cui deriva l'avanzo di gestione mediante specifica delibera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 u.c. del codice civile, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro, distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- appartenenza alla categoria corrispondente ai servizi di cui alla lettera a) o b) del precedente articolo 3;
- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tipologia del rapporto di lavoro
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- contributo al buon funzionamento della Cooperativa.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei beni e dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio, nonché il contributo al buon funzionamento della Cooperativa.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 30 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;



- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore legale dei conti (ex revisore contabile), se nominato.

Art. 31 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso comunicato con mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento, inviato 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta, anche esclusivamente, a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 32 - Funzioni dell'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e destina gli utili;
- b. approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 s.m.i.;
- c. delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- d. procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- e. procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- f. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g. delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- h. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001;
- i. approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- j. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- k. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2. la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3. le altre materie indicate dalla legge.

Art. 33 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 34 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 35 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto.

I soci persone fisiche, anche cooperatori, in possesso di azioni di sovvenzione hanno diritto:

- a) a 3 voti, qualora detengano azioni per un importo complessivo uguale o superiore ad Euro 5.000;
- b) a 5 voti, qualora detengano azioni per un importo complessivo uguale o superiore ad Euro 10.000.

I soci persone giuridiche in possesso di azioni di sovvenzione hanno diritto:

- a) a 1 voto, qualora detengano azioni per un importo complessivo inferiore ad Euro 25.000;
- b) a 3 voti, qualora detengano azioni per un importo complessivo uguale o superiore ad Euro 25.000;
- c) a 5 voti, qualora detengano azioni per un importo complessivo uguale o superiore ad Euro 50.000.

In ogni caso, la somma dei voti spettanti ai Soci Sovventori, ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa e a tutti i possessori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto non può in nessun caso superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci cooperatori presenti o rappresentati in Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tali soggetti verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci ai sensi dell'art. 2539 del Codice civile.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 36 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 37 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

In conformità con l'Art. 2542 C.C. e la Legge 381/91, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori, che includono i Soci Lavoratori (persone fisiche), i Soci Volontari e i Soci Fruttori (persone fisiche e giuridiche).

In particolare, possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a. I Soci Lavoratori (persone fisiche).
- b. I Soci Volontari (persone fisiche), nel limite numerico consentito dalla legge per tale categoria di soci.
- c. I Soci Fruttori (persone fisiche e giuridiche) e/o i rappresentanti dei Soci Fruttori.
- d. I rappresentanti persone fisiche dei Soci Persone Giuridiche, conformemente all'Art. 11 della L. 381/91.

Gli amministratori sono rieleggibili e durano in carica per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e fino a due Vicepresidenti.



Art. 38 - Compiti degli Amministratori

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 39 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Art. 40 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 41 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 42 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta altresì, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati eventualmente nominati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può, previa conforme delibera del Consiglio, nominare direttori generali, institori.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della Cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 43 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 44 - Controllo contabile

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 45 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;



c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 46 -Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 48 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci finanziatori e cooperatori eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25;

- il patrimonio residuo, in conformità con l'Art. 9 del D.Lgs. 112/2017, dovrà essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59, o ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) con finalità analoghe e sentito l'organismo di controllo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo elabora appositi Regolamenti Interni sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

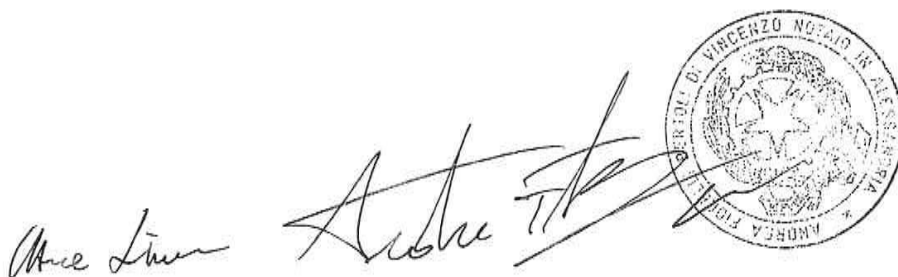
In particolare, è obbligatoria l'adozione di un Regolamento Interno che disciplini:

1. La disciplina del rapporto di lavoro dei Soci Lavoratori, ai sensi della Legge n. 142/2001 e s.m.i.
2. Le modalità di inserimento e le condizioni di lavoro dei Soci Lavoratori Svantaggiati (attività Tipo B).
3. I criteri di ripartizione dei ristorni, in relazione all'area di attività (A o B) cui è riconducibile l'avanzo di gestione.

Art. 50 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Anna Lina', followed by a circular notary stamp. The stamp contains the text 'VINCENZO NOTARO IN ALESSANDRIA' around a central emblem.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Alessandria, .
Firmato digitalmente: Andrea Fiorelli Bertoli Notaio

ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 3 D.L. 24/01/2012 N.1